



Università degli Studi di Messina	
Prot. n.	7698
Del	8 / 2 / 2013
Tit/Cl	I / 1 Partenza
Circolare n.	10 / 2013

Università degli Studi di Messina

Ai Direttori dei Dipartimenti
Ai Responsabili dei Centri Autonomi di
Spesa
Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
e dei Centri

Ai Dirigenti

A tutti i Responsabili delle Aree

e, p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Legge 24 dicembre 2012, n. 228. Legge di Stabilità 2013.

La legge di Stabilità 2013 introduce le norme finanziarie destinate ad assicurare il pareggio di bilancio per i prossimi anni, insieme ad altre disposizioni di vario oggetto e finalità. E' composta da un articolo diviso in 561 commi e da alcuni allegati.

Si evidenziano le disposizioni di rilevante interesse per la generalità delle amministrazioni pubbliche e per le Università.

I commi 49 e 50 prevedono la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

I commi 95, 96 e 97 istituiscono un fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo.

I commi 98,99,100 e 101 abrogano il nuovo regime di Trattamento di Fine Rapporto per i dipendenti pubblici, introdotto dalla manovra economica del 2010, e successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Si ripropone pressoché identicamente il contenuto del D.L. 29 ottobre 2012, n. 185, che dava attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 223 dell'11 ottobre 2012,

abrogando, a decorrere dal 1° gennaio 2011, l'articolo 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122). Pertanto sono ripristinati i previgenti regimi di trattamento di fine servizio (comunque denominati) per i dipendenti pubblici.

I commi 102 e 103 prevedono, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, l'equipollenza dei diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 e i diplomi accademici di secondo livello sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti ad alcune classi dei corsi di laurea magistrale, che vengono specificate.

Il comma 104 prevede che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui sopra costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

Il comma 116 prevede che, per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Pertanto anche per gli anni 2013-2015 il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica garantendo che il fabbisogno finanziario non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo.

Il comma 138 inserisce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche siano subordinate, oltre alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, anche alla della documentata indispensabilità e in dilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio previo rimborso spese. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le relative modalità di attuazione del presente comma.

Per l'anno 2013, invece, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.

I commi 141, 142 e 143 prevedono nuove limitazioni alle spese delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, ferme restando quelle già vigenti. Pertanto il comma 141 prevede che non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e

2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti e le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 devono essere versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. I predetti limiti di spesa, ai sensi del comma 165, non si applicano agli investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Per il comma 143, negli anni 2013 e 2014, non si possono acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

I commi 147 e 148 intervengono sulla disciplina del conferimento di incarichi occasionali o coordinati e continuativi da parte delle amministrazioni pubbliche. Modificando l'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si inserisce il divieto di rinnovo dell'incarico e la sola possibilità, in via eccezionale, di proroga, al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere applicate alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni.

Pertanto, le società controllate devono rispettare le stesse regole di trasparenza, pubblicità e imparzialità e le stesse limitazioni previste per le amministrazioni pubbliche in tutti i procedimenti di reclutamento di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato e di affidamento di incarichi occasionali o coordinati e continuativi per effetto dell'art. 4, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e del predetto comma 148.

I commi da 149 a 158 si occupano degli acquisti delle pubbliche amministrazioni tramite il mercato elettronico e la Consip. Le novità introdotte dalla legge di stabilità si aggiungono a quelle introdotte dai decreti legge "spending review", D.L. n. 52/2012 e D.L. n. 95/2012, e impongono a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le Università, l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione e delle convenzioni quadro stipulate da Consip SpA.

Il comma 149, in materia di obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, prevede, per le istituzioni educative e le università statali, la definizione, con decreto MIUR, di linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per

natura merceologica tra più istituzioni. Si ricorda che l'art. 7 del decreto-legge n. 52/2012 convertito in legge 6 luglio 2012, n. 94 (disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica) aveva esteso a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo, in precedenza previsto per le sole amministrazioni statali, di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Il comma 150, che modifica il comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le Università siano comprese nelle amministrazioni statali tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip SpA. Pertanto non è più prevista, per le Università, l'alternativa all'utilizzo convenzioni quadro Consip stipulando dei contratti che ne utilizzino i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi.

Per il comma 151, restano ferme le disposizioni specifiche previste dall'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012 per i beni energetici e la telefonia, per i quali è previsto il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento, o, in alternativa, si possono esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione. Si elimina la specificazione che i sistemi telematici devono essere sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione.

Il comma 156 dà attuazione, con la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la pubblica amministrazione, alla riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, contenuta nella c.d. "spending review".

Il comma 157 prevede la facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di aderire ad accordi quadro per l'aggiudicazione di concessione di servizi stipulati Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la società Consip Spa.

Il comma 158 dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, saranno individuate le categorie di beni e servizi per le quali le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche possono procedere alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri.

I commi da 231 a 235 contengono disposizioni in materia pensionistica ed estendono, ferme restando le salvaguardie già previste da precedenti disposizioni normative, il beneficio dell'applicazione delle disposizioni vigenti prima della riforma operata dal D.L. n. 201/2011 ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo, ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data. Le modalità di attuazione delle predette disposizioni saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre vengono fissati i limiti massimi di spesa per il riconoscimento dei

benefici e viene istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un apposito fondo per il finanziamento degli interventi.

Il comma 273 prevede l'incremento, di 50 milioni di euro, del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio universitarie.

Il comma 274 incrementa di 100 milioni di euro, per l'anno 2013, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma 281 incrementa il Fondo per l'attività sportiva universitaria.

Nei commi 285, 286 e 287 si istituisce un credito d'imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti delle università.

Nei commi da 324 a 335, al fine di recepire la direttiva 2010/ 45/UE del 13 luglio 2010, sul sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, vengono emanate delle disposizioni in materia di fatturazione, apportando diverse modifiche al D.P.R. n. 633/1972 e ad altri provvedimenti normativi. Le disposizioni riguardano, tra l'altro, l'obbligo di indicare in fattura il numero di partita IVA del cliente nazionale, o il codice fiscale qualora si tratti di un soggetto che non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione (consumatore finale) anche nel caso in cui il cliente sia stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea; la numerazione delle fatture che dal 1° gennaio 2013 dovrà essere tale da identificare ciascun documento in modo univoco; l'introduzione della fattura semplificata per le operazioni di ammontare non superiore a 100 euro e nuove regole per la fattura elettronica (che viene equiparata alla fattura cartacea) e per la sua conservazione. Inoltre, se l'operazione da fatturare non comporta l'applicazione dell'IVA, l'indicazione del riferimento normativo è eventuale, essendo sufficiente esplicitare la tipologia di operazione (non imponibile, esente, ecc..).

Il comma 339 prevede la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria. La contrattazione collettiva di settore stabilirà le modalità di fruizione del congedo. Il genitore, ai fini dell'esercizio del diritto, è tenuto, a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a quindici giorni con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Il comma 388 proroga al 30 giugno 2013 il termine di scadenza previsto da vari provvedimenti normativi, tra i quali, si segnalano quelli indicati ai punti 23 e 24 della tabella 2 allegata alla legge. Il punto 23 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine per procedere, nelle Università, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011, ai sensi dei commi 13 e 13-bis dell'art. 66 del D.L. n. 112/2008. Il punto 24 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni

pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003.

Il comma 389 prevede la possibilità di prorogare, al 30 giugno 2013, con decreto direttoriale, tenendo conto delle domande presentate dai candidati all'abilitazione nel corrispondente settore concorsuale, il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale, costituite ai sensi del decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 394 prevede che i predetti termini possano essere ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2013 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La previsione del comma 398 attribuisce una maggiore durata al procedimento di abilitazione scientifica nazionale. Le procedure di abilitazione scientifica nazionale, previste nella legge n. 240/2010, devono concludersi entro cinque mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande da parte dei candidati all'abilitazione e non più entro cinque mesi dalla loro indizione. Il comma 399 precisa i tempi di indizione, con cadenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione.

Il comma 400 prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di prorogare, fino e non oltre il 31 luglio 2013, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite dei trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato.

Il 401 introduce, nell'ambito delle procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, la possibilità di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando. In alternativa, possono essere avviate procedure di reclutamento per titoli ed esami, finalizzate a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale a tempo determinato o da titolari anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che hanno maturato almeno tre anni di contratto nell'amministrazione che emana il bando.

I commi 413 e 414 precisano che le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche e i provvedimenti di comando siano adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato.

Il comma 418 proroga al 30 giugno 2013 i termini per la pubblicazione, prevista dalla recente legge del 6 novembre 2012 n. 190 (anticorruzione), nel sito web

istituzionale, di una serie di informazioni sui procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Il comma 480 dispone, a decorrere dal 1° luglio 2013, l'aumento al 22 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 21 per cento.

Il comma 483 aumenta, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli importi delle detrazioni fiscali per figli a carico.

Per maggiore approfondimento si allega il testo della legge e si raccomanda la puntuale osservanza delle relative disposizioni.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



R.p.a: Dott.ssa Elvira Russo

